



COMUNE DI MEZZOCORONA
Provincia di Trento

Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

approvato con deliberazione consiliare n. 19 di data 30.04.2014,
così come modificato con deliberazione consiliare n. 53 di data 30.11.2015,
con deliberazione n. 6 di data 29.02.2016,
con deliberazione n. 3 di data 22.02.2018
con deliberazione n. 10 di data 30.06.2020
con deliberazione n. 29 di data 30.06.2021
con deliberazione n. 13 di data 27.04.2023
e con deliberazione n. 10 di data 30.04.2024

IL PRESIDENTE
Laura Toniolli
f.to digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
avvocato Enrico Sartori
f.to digitalmente

Piazza della Chiesa, 1 – 38016 MEZZOCORONA
(TN)
Codice Fiscale e Partita IVA: 00177020229
Telefono 0461 608111 – Fax 0461 603607
www.comune.mezzocorona.tn.it
info@comune.mezzocorona.tn.it
comune@pec.comune.mezzocorona.tn.it



INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
Art. 2 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani	3
Art. 3 - Classificazione dei rifiuti	3
Art. 4 - Gestione e costo del servizio	4
Art. 5 - Istituzione della tariffa	4
Art. 6 - Determinazione della tariffa	5
Art. 7 - Presupposti per l'applicazione della tariffa	5
Art. 8 - Soggetti tenuti al pagamento della tariffa	5
TITOLO II – CATEGORIE TARIFFARIE E COMMISURAZIONE	7
Art. 9 - Categorie di utenze	7
Art. 10 - Locali ed aree soggette	7
Art. 11 - Locali ed aree escluse	8
Art. 12 - Determinazione del numero delle persone	10
occupanti i locali per le utenze domestiche	10
Art. 13 - Calcolo della quota fissa della tariffa per le utenze domestiche	11
Art. 14 - Calcolo della quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche	11
Art. 15 - Calcolo della quota variabile della tariffa per tutte le utenze	13
Art. 15 bis - Esclusione parziale della tariffa per le utenze non domestiche che non si avvalgono del pubblico servizio	14
Art. 16 - Agevolazioni	15
Art. 17 - Riduzione per motivi di servizio	15
Art. 17 bis - Riduzione per cittadini residenti all'estero	16
Art. 18 - Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento	16
Art. 19 - Incentivi per i conferimenti presso il Centro Raccolta Materiali (C.R.M.)	17
Art. 20 - Tariffa giornaliera di smaltimento	17
Art. 21 - Manifestazioni ed eventi	17
Art. 22 - Servizi extra-tariffa	18
TITOLO III - COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE	19
Art. 23 – Comunicazioni	19
Art. 24 – Controllo	21
Art. 25 - Violazioni e penalità	21
Art. 26 – Riscossione	22
Art. 26 bis - Rateizzazioni	23
Art. 27 - Rimborsi e conguagli	23
Art. 28 - Entrata in vigore	23

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lg. 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce condizioni, modalità ed obblighi strumentali per l'applicazione della tariffa avente natura corrispettiva, relativa alla gestione dei rifiuti urbani e simili nel Comune, oltre alle eventuali misure in caso di inadempienza, individuate anche ai sensi e per le norme civilistiche, in attuazione dell'art. 1, commi 667 e 668 della L. 147 del 27.12.2013 e successivo regolamento attuativo in base al DM 20/04/2017, nonché delle disposizioni fornite dall'Autorità di Regolamentazione per Energia, Reti e Ambiente.
2. Viene altresì definita la classificazione delle categorie d'utenza in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani nel rispetto dei criteri adottati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" e ss.mm.

Art. 2 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti, attività qualificata "di pubblico interesse", viene svolta in regime di privativa dal soggetto gestore del servizio e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i rifiuti domestici ingombranti ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, lo spazzamento stradale, nonché la gestione e la riscossione della tariffa ed il rapporto con gli utenti. La relativa gestione è disciplinata dal "Regolamento comunale del servizio per la raccolta dei rifiuti ed igiene ambientale" e dalla vigente normativa.
2. Il Gestore trasmette al Comune, secondo le forme di legge e le direttive dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), i dati necessari alla formazione del Piano Economico Finanziario ai fini della determinazione delle tariffe.
3. La tariffa è applicata agli utenti in base al luogo di residenza ove usufruiscono del servizio conferendo i rifiuti. Tuttavia è consentito a soggetti residenti nel territorio comunale conferire rifiuti in isole ecologiche di un comune confinante, solo se autorizzati; in tale caso saranno comunque soggetti alla tariffa approvata dal proprio comune di residenza. Le amministrazioni comunali provvedono a regolare i reciproci rapporti con accordi approvati dalle giunte comunali.

Art. 3 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'appropriata denominazione dei rifiuti si fa riferimento all'articolo 183 del D.lg. 3 aprile 2006 n. 152 per le definizioni, nonché all'art. 184 del medesimo D.Lg. per la classificazione, come adeguati con il D.Lg. 116/2020, alla direttiva (UE) 2018/851 e alla direttiva (UE) 2018/852.

Art. 4 - Gestione e costo del servizio

1. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dalle leggi di settore e dal Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti, come individuato all'art. 2, è integralmente finanziato dal gettito della tariffa ed è svolto attraverso modalità che consentano di misurare, anche ai fini dell'applicazione e della quantificazione della tariffa.
3. Il costo del servizio è stabilito ogni anno nel rispetto del relativo piano finanziario secondo le direttive ARERA.
4. Il soggetto gestore è tenuto a comunicare all'Ente territorialmente competente, i dati del piano finanziario, di propria competenza, in tempo congruo per la determinazione delle tariffe per l'anno successivo.

Art. 5 - Istituzione della tariffa

1. Per la gestione dei rifiuti urbani, così come individuata nell'articolo 2, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale, è istituita nel Comune la tariffa prevista dalla normativa di cui all'art. 1 del presente regolamento.
2. L'applicazione e la riscossione della tariffa, che dovrà garantire la copertura integrale del costo del servizio, sono effettuate dal Soggetto Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. La tariffa è determinata annualmente in base ad un piano finanziario redatto in conformità alle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed al D.P.R. 158/1999 in quanto applicabile.
3. Sulla base di una proposta approvata dell'Assemblea di ASIA, il Consiglio comunale approva, contestualmente al DUP un documento di indirizzo per la compilazione del PEF per l'anno successivo.
4. Il Piano Economico Finanziario così definito viene validato da una commissione di revisori dei Conti dei Comuni rappresentante sia quelli che adottano il sistema tariffario che quelli che adottano quello tributario. Una volta validato ASIA trasmette ai Comuni il proprio piano economico e finanziario derivante pro quota da quello generale di ASIA.
5. Il piano economico e finanziario, coerente con le indicazioni fornite dal Consiglio comunale in sede di approvazione del DUP, viene adottato per quanto di competenza dalla Giunta comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe ed unitamente al documento di validazione del PEF generale di ASIA trasmesso ad ARERA per l'approvazione di competenza prevista dalle direttive dalla stessa emanate.
6. Qualora i ricavi tariffari consuntivi annuali siano maggiori dei costi consuntivi del servizio comprensivi della remunerazione del capitale netto investito nella gestione e delle imposte sul reddito correnti e differite, l'eccedenza è utilizzata per la determinazione delle tariffe dei successivi esercizi.

Art. 6 - Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata in conformità al D.M. 20/04/2017 per anno solare con provvedimento dell'organo competente per legge entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario cui il bilancio medesimo si riferisce.
2. La tariffa è composta da una parte fissa finalizzata alla copertura dei costi indipendenti dalla quantità di rifiuti prodotti e da una parte variabile destinata alla copertura dei costi dipendenti dai servizi di raccolta, anche della frazione umida e dei rifiuti riciclabili, messi a disposizione dell'utenza e dalle quantità di rifiuti prodotti e/o misurati secondo l'articolazione indicata nel presente regolamento.
3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

Art. 7 - Presupposti per l'applicazione della tariffa

1. La tariffa è dovuta per il possesso o la detenzione di locali ed aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale, produttivi di rifiuti urbani o simili.
2. Si considerano produttivi di rifiuti i locali e le aree di cui al comma 1, nei quali vi sia la presenza di arredo, anche se parziale, e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas.
3. Per le zone non servite da pubblici servizi costituisce presupposto per l'applicazione della tariffa la sola presenza di arredo anche se parziale.
4. I locali e le aree a destinazione non domestica si considerano produttivi di rifiuti e pertanto soggetti a tariffa se in possesso dei presupposti per l'esercizio dell'attività (autorizzazioni, licenze, ecc.), o se di fatto la stessa viene esercitata.
5. In deroga quanto stabilito dal primo e secondo comma del presente articolo, non si considerano produttivi di rifiuti i locali il cui occupante abbia trasferito la propria residenza presso un istituto di ricovero, sempreché l'immobile non risulti utilizzato, anche temporaneamente. La cancellazione è disposta a seguito di richiesta dell'utente o di un suo familiare.

Art. 8 - Soggetti tenuti al pagamento della tariffa

1. La tariffa è dovuta da chiunque possiede o detiene, a qualunque titolo, locali o aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che utilizzano in comunione i locali e le aree stesse.
2. In deroga al comma precedente, l'amministratore di centri commerciali, artigianali e di servizi, è tenuto al pagamento della tariffa complessiva relativa alle parti comuni dei locali in gestione.
3. Per i locali in multiproprietà, quali ad esempio quelli che vengono occupati saltuariamente da più soggetti che, pur proprietari dei medesimi, li occupano per brevi periodi nell'anno solare, il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della tariffa dovuta per detti locali e per le aree scoperte non in uso esclusivo.
4. Per i locali destinati ad attività ricettiva extra-alberghiera la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.

5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per un periodo non superiore a sei mesi, il soggetto destinatario della tariffa rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.
6. Nel caso di subaffitto, il soggetto destinatario della tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
7. Sono irrilevanti eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli sopra indicati.
8. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica (ad es. le associazioni, i comitati, ecc.) la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano.

TITOLO II – CATEGORIE TARIFFARIE E COMMISURAZIONE

Art. 9 - Categorie di utenze

1. Al fine del calcolo della tariffa le utenze vengono suddivise in due categorie:
 - ◆ utenze domestiche;
 - ◆ utenze non domestiche o attività, nelle quali rientrano le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali, produttive in genere e le associazioni. Nell'ambito di tale categoria vengono ulteriormente suddivise in:
 - a) "utenze ordinarie", quelle il cui conferimento dei rifiuti avviene mediante il normale servizio di raccolta;
 - b) "utenze convenzionate", quelle che ai fini del conferimento dei rifiuti necessitano di servizi integrativi od aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente previsti.
2. La classificazione dei locali e delle aree, in relazione alla loro destinazione d'uso e, conseguentemente, alla omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, è riportata nella tabella del successivo art. 14. Le attività non comprese nell'elencazione suddetta sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti.
3. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente denunciato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partita I.V.A. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale, ad eccezione delle attività esercitate in distinte unità immobiliari come identificate ai fini catastali, per le quali trovano applicazione tariffe diversificate.
4. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.
5. In deroga a quanto previsto ai commi 2 e 3 per i soggetti che hanno come prevalente attività non produttive di rifiuti urbani ai sensi del D.lg. 116/2020 si applica la classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti, riferita a distinte porzioni della superficie aziendale.

Art. 10 - Locali ed aree soggette

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 7, a titolo meramente esemplificativo, si considerano produttivi di rifiuti urbani:
 - a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
 - c) il vano scala interno all'abitazione;
 - d) i posti macchina coperti;
 - e) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica;

- f) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini, uffici ed attività commerciali, nonché l'area adibita al distributore, ad esclusione, se esistenti, delle piste di accesso;
 - g) nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.
2. Per la determinazione della superficie soggetta dei locali come definiti al precedente comma si fa riferimento alla superficie calpestabile misurata sul filo interno dei muri. Concorrono a formare l'anzidetta superficie anche i locali con soffitto inclinato nei sottotetti limitatamente alla parte avente l'altezza minima di m 1,50. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti.
 3. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.

Art. 11 - Locali ed aree escluse

1. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali chiusi o chiudibili da ogni lato e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile. Non rientrano pertanto nei criteri per l'applicazione della tariffa i seguenti:
 - a) locali:
 1. le unità immobiliari vuote, chiuse e oggettivamente inutilizzabili, in carenza del presupposto di cui all'art. 7 c. 2;
 2. i locali tecnologici o parti di essi stabilmente muniti di attrezzature, ove non si abbia, di regola, presenza umana, quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, impianti di lavaggio automezzi e i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
 3. i balconi, le terrazze, i posti macchina scoperti, le legnaie e gli spazi adibiti a ricovero di animali da allevamento; le serre adibite alla coltivazione intensiva, sia a terra che su bancali, ed i depositi di attrezzi agricoli, secondo la classificazione catastale, locali destinati esclusivamente al ricovero di attrezzi, macchine agricole, derrate agricole, scorte, ecc. comunque facenti parte di unità immobiliari fatte oggetto dell'apposita annotazione catastale di ruralità ai fini fiscali, qualora il rifiuto prodotto rientri nell'esercizio dell'impresa agricola e che quindi debba essere auto smaltito o conferito, a spese del produttore, a terzi autorizzati od al gestore pubblico in regime di convenzione;
 4. i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre, limitatamente alle sole superfici destinate all'esercizio dell'attività agonistico - sportiva;
 5. i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - b) aree scoperte:
 1. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 2. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 3. le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso compresi i depositi di veicoli da demolire;
 4. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio carburanti;
 5. le aree scoperte adibite a verde.
 - c) eventuali altri locali ed aree non produttivi di rifiuti per i quali non è espressamente prevista l'esclusione; in tal caso essi sono oggetto di valutazione da parte del gestore del servizio sulla

base di idonea istruttoria ricorrendo a criteri interpretativi analogici.

2. Le circostanze di cui ai precedenti punti 1 e 2 della lettera a) comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti, purché gli stessi non siano utilizzati ad altro scopo.
3. In caso di contestuale produzione di rifiuti simili agli urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi, nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi. Non sono, pertanto, soggette a tariffa:
 - a) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque diversi da quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
 - b) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, ferma restando l'assoggettamento a tariffa delle superfici ove si producono rifiuti assimilabili agli urbani;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia e simili, di riabilitazione, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - d) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano altri rifiuti speciali di cui alle disposizioni di legge provinciali in vigore (D.P.G.P. 27 gennaio 1987 n. 1-41/Leg);
 - e) le superfici delle unità immobiliari per le quali sono in corso lavori edilizi come la ristrutturazione o il risanamento edilizio che comportino l'inutilizzabilità dei locali, limitatamente al periodo di esecuzione dei lavori come risultante agli atti del Comune, purché le medesime non vengano utilizzate, anche in modo parziale, e non risulti alcun conferimento di rifiuto al servizio pubblico tramite i dispositivi in dotazione.
4. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e simili e di rifiuti speciali o pericolosi, in alternativa al precedente comma 3, lettere da a) a d), ove non sia distinguibile la superficie da assoggettare a tariffa o risulti difficile determinarla a causa dell'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e/o le aree, è facoltà dell'utente optare per la determinazione forfetaria della superficie sulla base delle percentuali di seguito indicate:

a) ambulatori medici.....	70%
b) ambulatori dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi.....	60%
c) lavanderie a secco e tintorie.....	80%
d) officine per riparazioni, carrozzerie, gommisti ed elettrauto.....	70%
e) caseifici e cantine vinicole.....	50%
f) attività artigianali manifatturiere con presenza di superfici adibite a verniciatura (falegnamerie e verniciatorie in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie) – officine di carpenteria metallica, lattonerie	60%
g) tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	80%
h) laboratori fotografici ed eliografie	80%
5. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui ai precedenti commi

3 e 4, devono presentare al gestore, entro trenta giorni dalla scadenza prevista per la presentazione del modello M.U.D., a pena di decadenza, una comunicazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali. Essa deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata, nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato.

6. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 12 - Determinazione del numero delle persone occupanti i locali per le utenze domestiche

1. Ai fini della determinazione degli occupanti si definiscono:
 - a) utenze domestiche di soggetti residenti: le unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'anagrafe generale del Comune; nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti a seguito regolare comunicazione di ospitalità presentata agli organi competenti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 30 giorni;
 - b) utenze domestiche di soggetti non residenti: le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza, inclusi i cittadini italiani che risiedono all'estero.
2. Per le utenze di cui al precedente comma 1 a) il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del Comune.
3. Per le utenze di cui al precedente comma 1 b) il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente secondo la seguente tabella calcolata per scaglioni di superficie imponibile:

da mq	a mq	componenti
0	45	1
46	60	2
61	75	3
oltre 75		4

4. Quanto disposto al comma 3 si applica anche per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti solidalmente al pagamento.
6. Sono considerate utenze domestiche le strutture extra-alberghiere, quali bed and breakfast, e simili censite in categoria catastale A; per il calcolo della quota fissa della tariffa si farà riferimento, al numero di posti letto quali risultanti da licenze o autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni in ragione del 50% con arrotondamento all'unità superiore, oltre ai componenti il nucleo familiare ivi residenti.
7. Sono inoltre considerate utenze domestiche le strutture abitative e pertinenziali extra alberghiere, quali residence, o centri appartamenti per vacanze (C.A.V.) e agriturismi. Il numero degli occupanti

di ciascun alloggio viene calcolato utilizzando il numero dei posti letto risultante da licenze o autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni e qualora il numero dei posti letto non sia rilevabile da tale documentazione si applica la tabella di cui al comma 3.

Art. 13 - Calcolo della quota fissa della tariffa per le utenze domestiche

1. La ripartizione dei costi fissi tra le categorie di utenza domestica e non domestica deve assicurare l'agevolazione per l'utenza domestica, secondo le disposizioni di legge. A tal fine la quota addebitabile alle utenze domestiche è calcolata in proporzione alla relativa superficie assoggettata a tariffa e la quota percentuale risultante da tale calcolo è arrotondata per difetto almeno all'unità inferiore.
2. La quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica si ottiene come prodotto della quota unitaria (€) per il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze medesime, corretto per il relativo coefficiente di cui al D.P.R. 158/1999, senza tenere conto della superficie delle abitazioni e delle relative pertinenze, secondo la seguente espressione:

$$TFd(n) = Cuf \times Kb(n)$$

Dove:

TFd (n) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n. componenti il nucleo familiare;
 n = numero dei componenti del nucleo familiare
 Cuf = Costo unitario fisso (€), determinato dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze medesime, corretto con il coefficiente di adattamento (Kb)

Kb(n) = coefficiente di cui all'allegato 1 - tabella 2 del D.P.R. 158/1999:

Numero componenti della famiglia anagrafica	Kb Coefficiente proporzionale per numero di componenti della famiglia anagrafica
1	1
2	1,8
3	2,3
4	2,7
5	3
6 o più	3,4

Art. 14 - Calcolo della quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche

1. Ai fini della determinazione della quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche, i relativi costi sono calcolati per differenza rispetto a quelli definiti per le utenze domestiche.
2. La quota fissa della tariffa è determinata per le utenze non domestiche in relazione ai costi fissi ad esse addebitabili e si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc) di cui al punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999, secondo la seguente espressione:

$$TFnd(ap,Sap) = Qapf \times S(ap) \times Kc(ap)$$

dove:

TFnd (ap,Sap) = quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva (ap) e una superficie pari a S;

S(ap) = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva (mq);

Qapf = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Kc);

Kc(ap) = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

3. Nella realtà del Comune si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

attività per comuni > 5000 abitanti		coefficiente potenziale produzione Kc
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40
2	Cinematografi e teatri	0,30
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76
5	Stabilimenti balneari	0,38
6	Esposizioni, autosaloni	0,34
7	Alberghi ed aziende di agriturismo con ristorante	1,20
8	Alberghi ed aziende di agriturismo senza ristorante	0,95
9	Case di cura e riposo	1,00
10	Ospedali	1,07
11	Uffici, agenzie	1,07
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,61
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,20
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,50
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,65
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,78
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,30
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,93
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57
23	Mense, birrerie, hamburgerie	6,24
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,39
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17
28	Ipermercati di generi misti	2,74
29	Banchi di mercato genere alimentari	6,92
30	Discoteche, night club	1,04

Art. 15 - Calcolo della quota variabile della tariffa per tutte le utenze

1. La parte variabile è costituita da una quota servizi e da una quota consumi:
 - a) La quota servizi è dovuta per la copertura dei costi variabili relativi ai servizi di igiene ambientale per la raccolta di frazione umida e rifiuti riciclabili per cui non è attivo un sistema di misurazione delle quantità conferite, presso le isole ecologiche e presso i Centri Raccolta, effettuati annualmente dal gestore per l'intera collettività, ancorché non usufruiti dagli utenti.
 - b) La quota consumi è determinata in base ai kg di rifiuto secco residuo o non riciclabile nel periodo di riferimento della fattura. Il peso di ogni svuotamento si ottiene moltiplicando la capacità del contenitore per il peso specifico presunto annualmente determinato.
2. In fase di definizione della parte variabile della tariffa il Comune adotta criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza, nonché al numero dei servizi messi a disposizione della medesima, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del DM.20/04/2017, determinando la "quota servizi" in maniera differenziata fra utenze domestiche e non domestiche e per i servizi offerti, che è a carico degli utenti indipendentemente dalla quantità di rifiuto urbano residuo conferita e anche quando questi non utilizzino i servizi messi a disposizione.
3. La "quota servizi – utenze domestiche" viene stabilita annualmente in misura non superiore al 50% della quota variabile risultante dal Piano Economico Finanziario, redatto secondo le disposizioni di ARERA ed attribuita dal Comune alle utenze domestiche. La quota è calcolata in funzione dei componenti dei nuclei familiari, e parametrata ai coefficienti Ka di cui al D.P.R. 158/99.
4. La "quota servizi – utenze non domestiche" viene stabilita annualmente in misura non superiore al 50% della quota variabile risultante dal Piano Economico Finanziario, redatto secondo le disposizioni di ARERA ed attribuita dal Comune alle utenze non domestiche. La quota è calcolata in funzione delle superfici iscritte a ruolo e parametrata ai coefficienti Kd di cui al D.P.R. 158/99.
5. La quota "consumi" della parte variabile della tariffa è determinata in base alla volumetria, peso specifico e tariffa unitaria €/kg. L'importo si ottiene moltiplicando i kg corrispondenti agli svuotamenti, salvo quanto previsto al successivo comma 7, per il prezzo unitario secondo la seguente formula:

$$\text{Quota Consumi} = \text{Quv} * (\Sigma \text{VOLcont} \times \text{Kpeso})$$

Con $\text{Quv} = \text{Ctv}/\text{Qtot}$

Dove:

Quv = quota unitaria variabile per le utenze (€/Kg) determinata dal rapporto fra il totale dei costi variabili e la quantità totale dei rifiuti misurati prodotti nel periodo di riferimento (chilogrammi)

Ctv = costi totali variabili attribuiti alle utenze per la raccolta delle singole frazioni di rifiuto

Qtot = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze (kg) (dato dai litri raccolti moltiplicati per il coefficiente "Kpeso" stabilito dall'ente gestore)

$\Sigma \text{VOLcont}$ = quantità di rifiuti misurati prodotti da ciascuna utenza (litri). Per la misurazione dei rifiuti prodotti valgono le modalità stabilite nel regolamento di gestione del servizio.

Kpeso = coefficiente di peso specifico determinato dividendo la quantità totale di rifiuti indifferenziati raccolti, espressa in chilogrammi, per la relativa volumetria totale contabilizzata, espressa in litri, comunicate dal gestore"

6. La tariffa variabile - TV = tariffa variabile per utenza (€) - uscirà pertanto dalla seguente formula:

TV= quota servizio specifica per tipo di utenza x kb (utenze domestiche) o kd (utenze non domestiche) + quota consumi.

7. Per le utenze non domestiche di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), fra il gestore e l'utente possono essere sottoscritte convenzioni che prevedano l'organizzazione del servizio in modalità tali da garantire un risparmio di spesa per il gestore e per l'utente ed un controllo efficace della qualità del rifiuto riciclabile. Il costo annuale preventivato dal gestore per tale servizio speciale viene ridotto di un importo pari alla "quota servizi – utenze non domestiche" che viene comunque addebitata in fattura. Copia della convenzione viene inviata al Comune per conoscenza e monitoraggio entro 30 giorni dalla stipula. Sono fatte salve le convenzioni "grandi utenze" stipulate dal gestore ed attualmente in vigore fino alla loro scadenza a condizione che copia delle stesse venga inviata al Comune per conoscenza e monitoraggio entro il 30/04/2021.

Art. 15 bis - Esclusione parziale della tariffa per le utenze non domestiche che non si avvalgono del pubblico servizio

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero (una delle operazioni di cui all'allegato C del D.Lgs. 152/2006) mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Tali utenze sono escluse dalla corresponsione totale o parziale della componente variabile della tariffa, mentre non sono esenti dalla corresponsione della componente fissa.
3. La comunicazione dell'uscita parziale o totale dal servizio pubblico deve essere effettuata entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo, al gestore del servizio/Comune affinché lo stesso possa riorganizzare opportunamente il servizio. La scelta effettuata avrà validità biennale e allo scadere dovrà essere ripresentata. Tale comunicazione dovrà riguardare una o tutte le frazioni di seguito elencate a titolo esclusivo: Secco indifferenziato/ingombranti, frazione organica da cucine e mense, carta e cartone, imballaggi leggeri e nylon, imballaggi in vetro, rifiuti conferibili in convenzione al CR di riferimento. Nel caso di uscita totale dal servizio pubblico, il gestore sospenderà tutti i servizi di raccolta dal 1° gennaio dell'anno successivo e non sarà richiesto il pagamento della quota variabile della tariffa di cui all'art. 15. Nel caso di uscita parziale la quota servizi sarà ridotta del 20% per ogni frazione differenziabile non conferita all'ente gestore (frazione organica da cucine e mense, carta e cartone, imballaggi leggeri e nylon, imballaggi in vetro, rifiuti conferibili in convenzione al CR di riferimento). La quota consumi sarà commisurata sulla base dei conferimenti effettivi al servizio pubblico del secco indifferenziato/ingombranti (vedi art. 15 del Regolamento).
4. Il ricorso al mercato dovrà essere scelto per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza.
5. Tali utenze, per tale periodo, non potranno più utilizzare in maniera totale o parziale i servizi di raccolta del gestore quali, ad esempio, i contenitori stradali, i centri di raccolta, i servizi porta a porta, ecc.
6. Per usufruire delle riduzioni di cui al comma 3 le utenze non domestiche, ai fini dell'esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a

recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. Inoltre, annualmente, l'utente non domestico trasmette entro il termine stabilito dalla vigente normativa anche all'ente gestore copia del MUD ai fini del controllo sull'avvenuto corretto recupero.

7. Il Gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il gestore provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste nel presente regolamento, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.
8. La "quota servizi" della parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 16 - Agevolazioni

1. Per le utenze che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro sistema, secondo quanto stabilito dal "Regolamento comunale del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale", il Comune, in sede di adozione del piano finanziario, determina annualmente l'importo (Euro/anno per nucleo familiare) delle agevolazioni da applicare.
2. La pratica del compostaggio è verificata periodicamente e qualora dagli accertamenti svolti non risulti effettuato, oltre al recupero della tariffa dell'anno in corso, sono applicate le sanzioni di cui all'articolo 25 del presente regolamento.
3. L'agevolazione di cui al presente articolo è riconosciuta solo alle utenze non provviste di dispositivo per il conferimento stradale del rifiuto organico.

Art. 17 - Riduzione per motivi di servizio

1. In riferimento alle utenze, escluse quelle site in località Monte regolamentate dal comma seguente, per le quali non venga garantito il servizio "porta a porta" di raccolta del rifiuto indifferenziato e le cui postazioni di conferimento del rifiuto indifferenziato superino la distanza stradale di ml 1.000 dal limite della proprietà privata della singola utenza, alle stesse viene riconosciuta una riduzione della "quota consumi" della tariffa nella misura pari al 50%.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche site in località Monte, considerata l'impossibilità di garantire il servizio "porta a porta" di raccolta del rifiuto indifferenziato nonché la rilevante distanza dell'isola di prossimità assegnata, viene riconosciuta una riduzione della "quota fissa" della tariffa nella misura pari al 50%.
3. La tariffa è dovuta nella misura massima del 20 per cento della quota fissa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 17 bis - Riduzione per cittadini residenti all'estero

1. Ai cittadini italiani che risiedono all'estero è riconosciuta una riduzione di due terzi dell'importo della tariffa applicata, relativamente alla quota fissa ed alla quota servizi della parte variabile (esclusi gli addebiti dei conferimenti misurati) per un'unica unità immobiliare ad uso abitativo sita in Italia, a condizione che:
 - siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Lo Stato di residenza deve coincidere con lo Stato che eroga la pensione;
 - l'immobile risulti libero, ossia non dato in locazione né in comodato d'uso gratuito.
2. La riduzione si applica a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della richiesta.

Art. 18 - Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento

1. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, nella misura da determinarsi in sede di adozione del piano finanziario, nel caso di:
 - a) utenze domestiche ove siano residenti persone che a causa di malattia, handicap o altre cause, producano elevate quantità di rifiuti indifferenziati; l'ammontare di detta agevolazione per ciascuna utenza potrà prevedere una riduzione della "quota consumi" della parte variabile della tariffa. I requisiti per beneficiare dell'agevolazione devono risultare comprovati da idonea documentazione medica;
 - b) utenze non domestiche (case di cura e riposo) ove siano presenti persone che a causa di malattia, handicap o altre cause, producano elevate quantità rifiuti indifferenziati; l'ammontare di detta agevolazione potrà prevedere una riduzione della "quota consumi" della parte variabile della tariffa.
 - c) utenze domestiche, di famiglie residenti nel comune di Mezzocorona, nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di almeno due bambini di età inferiore a 36 mesi, ad esclusione delle tipologie (ad es. pannolini lavabili) per le quali il Comune e/o il soggetto gestore intervengano già con contributo economico diretto; l'ammontare di detta agevolazione per ciascuna utenza potrà prevedere una riduzione "quota consumi" della parte variabile della tariffa. La riduzione viene riconosciuta proporzionalmente al periodo interessato ed è corrisposta solo in presenza di un costante e corretto uso del servizio.
 - d) limitatamente al periodo in cui gli utenti siano stati posti in quarantena per motivi sanitari debitamente certificati, con l'obbligo di conferire i rifiuti anche riciclabili in maniera indifferenziata, il Comune di sostituisce, su domanda dell'interessato nel pagamento della somma dovuta per i volumi conferiti in tale periodo nella misura del 50%.
2. Il Comune individua annualmente le risorse con le quali fare fronte al pagamento della tariffa dovuta per le tipologie agevolate di cui ai precedenti commi.
3. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa è presentata al Comune dall'utenza interessata.
4. A fronte di emergenze sanitarie o di calamità che abbiano impedito o si prevede impediscano per un periodo di tempo lo svolgimento delle attività economiche il Consiglio comunale con proprio atto di indirizzo e con idonea copertura a bilancio può autorizzare la sostituzione del Comune nel pagamento in tutto o in parte della quota fissa della tariffa per le categorie economiche che siano state parzialmente o interamente impedito ad operare a causa dell'evento sanitario o calamitoso.

Art. 19 - Incentivi per i conferimenti presso il Centro Raccolta Materiali (C.R.M.)

1. Qualora sia attivata presso il C.R.M. la rilevazione informatica degli accessi, viene prevista la corresponsione di un incentivo economico, nella forma di riduzione tariffaria sulla quota variabile, per gli utenti che conferiscono rifiuti differenziati costituiti da carta, cartone, tetrapak, vetro, plastica e metalli direttamente presso il C.R.M.
2. La quota unitaria dell'incentivo di ogni singola frazione di rifiuto conferito viene stabilita dall'Ente gestore sulla base del relativo valore economico e sarà adottata dal Comune in fase di adozione del piano finanziario e relative tariffe.

Art. 20 - Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche che occupano o detengono temporaneamente, con o senza concessione, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico, ad esclusione delle pertinenze di attività già soggette a tariffa annuale, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso dell'area inferiore a 183 (centottantatre) giorni, anche se ricorrente.
2. La tariffa giornaliera è definita con decorrenza annuale, con deliberazione di cui all'art. 6.
3. La misura della parte fissa della tariffa è determinata in base a quella attribuita alla categoria di attività svolta dall'utente, rapportata a giorno e maggiorata del 100%. Nei casi in cui risulti difficoltosa l'individuazione della superficie occupata, la quota fissa è determinata in misura pari al 5% dell'ammontare della quota variabile di cui al comma seguente.
4. La parte variabile della tariffa è calcolata in base ai volumi di rifiuti misurati, ai sensi dell'art. 15. Per le utenze soggette al canone mercatale il costo del servizio raccolta e smaltimento rifiuti è fornito dal Comune e compreso in tale canone e non è dovuta alcuna tariffa per il servizio da parte degli utenti.
5. La tariffa giornaliera di cui al presente articolo è riscossa dal gestore del servizio, con tempi e modalità che assicurino l'economicità e maggiori garanzie per l'introito dell'obbligazione tariffaria.
6. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri; le occupazioni necessarie per traslochi; ogni altra occupazione autorizzata, che per la particolare tipologia ed oggettività, non determini una produzione di rifiuti significativa ai fini dell'applicazione della tariffa (occupazione soprasuolo e sottosuolo, fioriere, banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, ecc.).
7. Non si fa luogo a riscossione della tariffa giornaliera quando l'importo dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore ad Euro 5,00.

Art. 21 - Manifestazioni ed eventi

1. Per eventi sportivi, manifestazioni gastronomiche, socio-culturali o del tempo libero, con occupazione di aree pubbliche o ad uso pubblico, il promotore della manifestazione è tenuto a corrispondere la tariffa giornaliera come disciplinata al precedente art. 20.
2. Con appositi provvedimenti potranno essere disciplinate le modalità di utilizzo del servizio rifiuti in occasione di tali manifestazioni.
3. In sede di adozione del piano finanziario potranno essere previsti eventuali incentivi economici per le associazioni che si impegnano alla minor produzione di rifiuti.

Art. 22 - Servizi extra-tariffa

1. Il gestore del servizio potrà fornire – a domanda individuale – servizi complementari ed integrative rispetto alla gestione della Tariffa di cui al presente regolamento.
2. Tali servizi vengono effettuati previa richiesta scritta dell'utente e compensati attraverso il pagamento di un corrispettivo.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono rientrare tra i servizi di cui al precedente comma:
 - la riconsegna di nuove dotazioni dopo la prima fornitura effettuata a seguito di attivazione dell'utenza;
 - la fornitura di sacchetti per la frazione secca non riciclabile e per la frazione organica oltre la quantità massima annua stabilita con il regolamento per la gestione dei rifiuti urbani;
 - il lavaggio e disinfezione dei contenitori delle diverse frazioni dei rifiuti urbani riconsegnati al gestore del servizio;
 - il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti qualora attivato nel Comune;
 - tutte le altre prestazioni che non rientrino nel servizio ordinario per le utenze domestiche e non domestiche.
4. Il corrispettivo per l'effettuazione dei servizi di cui al comma 2 del presente articolo è deliberato dall'Organo comunale competente su indicazione dell'ente gestore. È demandata al gestore l'individuazione e la determinazione del corrispettivo dovuto dagli utenti per l'utilizzo dei servizi extra-tariffa.
5. Le disposizioni dei precedenti comma non si applicano agli utenti che dichiarino anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero a ulteriori utenti in condizioni di fragilità economica e/o fisica, individuati secondo criteri definiti dall'Ente territorialmente competente, a cui deve essere assicurata l'erogazione della prestazione senza oneri aggiuntivi.

TITOLO III - COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE

Art. 23 – Comunicazioni

1. I soggetti passivi, di cui al precedente art. 8, hanno l'obbligo di comunicare al gestore del servizio l'inizio del possesso o detenzione dei locali ed aree entro i 60 (sessanta) giorni successivi al loro verificarsi e di richiedere l'attivazione dei servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione avviene di norma mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal soggetto gestore.
2. La comunicazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:
per le utenze domestiche:
 - a) dati identificativi dell'utente;
 - b) dati identificativi del proprietario dell'alloggio;
 - c) ubicazione, estremi catastali, superficie e destinazione d'uso dei locali;
 - d) data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
 - e) la sussistenza o il venir meno di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni;per le utenze non domestiche:
 - a) dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);
 - b) dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A. e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
 - c) ubicazione, estremi catastali, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree;
 - d) indicazione della data di inizio del possesso o detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza o il venir meno di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.
3. Le richieste di variazione e di cessazione del servizio con eventuale restituzione del dispositivo devono essere inviate al Gestore del servizio entro 90 (novanta) giorni dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione. Le richieste di cessazione del servizio, fermo restando quanto previsto all'art. 7 comma 2, producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine previsto, ovvero dalla data della presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine previsto ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
4. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate al gestore del servizio o al Comune da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato nel protocollo d'arrivo agli uffici o se inviata a mezzo di posta elettronica nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.

5. Gli eredi hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della tariffa, ovvero, nel caso in cui ne ricorrano le condizioni, la cessazione dal servizio. Per gli eredi il termine previsto al comma 1 del presente articolo si intende prorogato di 12 (dodici) mesi. La variazione dell'intestatario dell'utenza può comunque avvenire anche d'ufficio qualora vi siano elementi certi che lo consentano, come, ad esempio, nel caso di famigliari conviventi o di denuncia di successione pervenuta al Comune da parte dell'Agenzia delle Entrate.
6. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti la famiglia anagrafica determina l'aggiornamento automatico della tariffa secondo la frequenza di cui all'art. 12 c. 2.
7. In presenza di utenze domestiche e utenze non domestiche con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al gestore del servizio o al Comune l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parti del condominio e le eventuali successive variazioni.
8. L'ufficio anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della tariffa. La medesima incombenza è posta in capo agli altri uffici comunali, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni o altri titoli permissivi. Resta fermo l'obbligo dell'utente di presentare la comunicazione anche in assenza di detto invito.
9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, così come previsto nel precedente articolo 12, comma 5, è tenuto a presentare la comunicazione chi occupa la superficie maggiore, salvo diverso accordo tra gli occupanti.
10. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento alla tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi.
11. Ai fini dell'applicazione della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche, le condizioni di nuova occupazione, hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Le comunicazioni relative ad agevolazioni hanno valore dal giorno successivo alla data di presentazione delle stesse.
12. In caso di omessa presentazione della comunicazione, l'ente gestore o il Comune, in mancanza di dati certi, determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, in mancanza di dati rilevabili da altri archivi in possesso dell'ufficio, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base a elementi precisi e concordanti può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.
13. Fatto salvo il potere/dovere di eventuale rettifica, i dati e gli elementi indicati nella denuncia debitamente sottoscritta, autorizzano il soggetto gestore a determinare sulla base degli stessi la tariffa dovuta, senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.

Art. 24 – Controllo

1. Il gestore del servizio o il Comune esercitano l'attività di controllo sulla veridicità di quanto dichiarato dagli utenti e provvedono ad individuare i soggetti obbligati al pagamento della tariffa.
2. L'attività di cui al primo comma può essere esercitata anche:
 - a) richiedendo l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedendo copie di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici;
 - c) richiedendo notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari di locali ed aree;
 - d) invitando i soggetti, di cui alla precedente lettera c), a comparire di persona e a fornire prove e delucidazioni;
 - e) utilizzando le informazioni fornite in occasione della stipula di contratti di fornitura di servizi;
 - f) accedendo alle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori dei servizi a rete anche con la stipula di apposite convenzioni.
3. In caso di necessità di verifica all'interno dell'unità immobiliare per acquisire elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, il personale preposto al controllo, munito di apposito tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata, previo assenso dell'interessato.
4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati; la stessa si intende accettata qualora entro 30 (trenta) giorni non pervengano rilievi. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza, può nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Decorso il termine assegnato, il gestore provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utente o di altro impedimento alla rilevazione dell'occupazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.
6. Sono previsti, inoltre, controlli e verifiche sul sistema di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico e sulle utenze la cui produzione del rifiuto secco non riciclabile è risultata pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa, ma potenzialmente elusiva.

Art. 25 - Violazioni e penalità

1. Le violazioni al presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite da norme specifiche in materia ambientale, sono punite con le sanzioni amministrative determinate in base a quanto stabilito dall'art. 6, comma 6 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018, n° 2, e dalla Legge 24.11.1981 n. 689, come di seguito indicato:
 - a. l'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di € 25,00 ed un massimo di € 150,00 per ogni infrazione contestata ad eccezione dei casi individuati alla successiva lettera b) del presente comma;

- b. l'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi sotto indicati è soggetta all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative:

fattispecie	minimo	massimo
tardiva presentazione della denuncia di attivazione dell'utenza	€ 25,00	€ 150,00
omessa presentazione della denuncia di attivazione dell'utenza da parte delle utenze domestiche	€ 50,00	€ 450,00
omessa presentazione della denuncia di attivazione dell'utenza da parte delle utenze non domestiche	€ 80,00	€ 500,00
infedele dichiarazione	€ 50,00	€ 300,00
omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la tariffa (agevolazioni, compostaggio, ecc.)	€ 50,00	€ 300,00

2. In caso di mancata o infedele presentazione della comunicazione di occupazione il Comune determina gli elementi utili per la quantificazione della tariffa, come disposto al precedente art. 24 ed in base a tali elementi emette atto di recupero dell'importo dovuto o della maggior somma dovuta, unitamente alle sanzioni ed agli interessi moratori nella misura legale.
3. In caso di mancato pagamento, anche parziale, viene inviato un primo sollecito senza alcuna maggiorazione. Il secondo sollecito viene inviato con raccomandata o con altro sistema atto a dimostrarne la ricezione. Sui successivi avvisi saranno applicate spese amministrative sostenute dall'ente gestore nonché indennità di mora per il ritardato pagamento calcolata al tasso legale maggiorato di 3 (tre) punti - su base annuale - per ogni giorno di ritardo dei pagamenti, oltre alle spese di notifica.
4. A titolo di franchigia, nei confronti degli utenti che abbiano pagato regolarmente le bollette dello stesso servizio negli ultimi 24 mesi, in caso di ritardo nel pagamento fino a 10 giorni, non viene applicata l'indennità di mora.
5. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
6. Il gestore provvede al recupero di quanto dovuto entro cinque (5) anni dalla data in cui è stata commessa la violazione.
7. L'utente è tenuto a ritirare presso il soggetto preposto i dispositivi previsti per il conferimento dei rifiuti. In caso di inottemperanza è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Art. 26 – Riscossione

1. La tariffa è applicata e riscossa a titolo proprio dall'ente gestore secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal contratto di servizio e dal presente regolamento.
2. L'ammontare annuo della tariffa può essere suddiviso da due a quattro rate, demandando al contratto di servizio la scelta del sistema di riscossione nonché le modalità operative definite in base ai costi sia diretti che indiretti.

3. Per economicità di gestione, qualora l'importo di ogni singola fattura risulti uguale o inferiore a Euro 10,00 il corrispettivo dovuto sarà richiesto unitamente a quello del periodo successivo. Tale disposizione non si applica per la tariffa giornaliera disciplinata dal precedente art. 20 e in sede di conguaglio.
4. Il pagamento del corrispettivo relativo al servizio va effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura, che sarà emessa con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza.
5. Per le somme dovute e non pagate alla scadenza l'ente gestore provvede al recupero dei crediti ed alla riscossione coattiva nei modi di legge, con aggravio di interessi e ulteriori spese amministrative come specificato al precedente art. 25, comma 3.

Art. 26 bis - Rateizzazioni

1. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate dovute e non pagate:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

Art. 27 - Rimborsi e conguagli

1. In caso di cessazione del possesso o della detenzione dei locali ed aree l'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro 5 anni dalla data della cessazione. Il rimborso spetta dal giorno successivo alla data della cessazione, a condizione che la stessa sia dimostrata da idonea documentazione o da elementi oggettivamente riscontrabili, fermo restando quanto previsto all'articolo 24.
2. Sull'istanza di rimborso il gestore procede entro 120 giorni dalla data della richiesta.
3. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi nella misura di legge dalla data dell'avvenuto pagamento.
4. Nei casi di errore, di duplicazione ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura, rispetto a quanto dovuto, il gestore dispone la nota di accredito e/o il rimborso nei termini di cui al precedente comma 2, ovvero, in accordo con l'utente, procede al conguaglio sulla fattura successiva.

Art. 28 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento, approvato secondo le procedure previste dallo Statuto comunale e divenuto esecutivo ai sensi di legge, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024.
2. Le situazioni e le posizioni dichiarate ai fini dell'applicazione della tariffa secondo il metodo normalizzato saranno ritenute valide ed utilizzate, in quanto compatibili, agli effetti dell'applicazione della tariffa puntuale di cui al presente regolamento.
3. Il presente Regolamento sostituisce il precedente approvato con deliberazione consiliare n° 13 del 27.04.2023.